

ATTO N. DD 4773

DEL 02/08/2024

Rep. di struttura DD-TA0 N. 240

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Legge regionale 13/2023, articolo 12 comma 2.
Oneri istruttori a carico dei proponenti per i procedimenti di VIA e di VAS di competenza della Città Metropolitana di Torino
Recepimento delle tariffe di cui all'Allegato C (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS) della medesima legge regionale

Premesso che:

Per i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA (Valutazione d'Impatto Ambientale), di VIA e di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sono previste tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure stesse, come previsto dall'art. 33 Dlgs 152/2006.

Tali tariffe sono definite con decreto ministeriale dell'Ambiente e, ai sensi del comma 2 art. 33 D. Lgs. 156/2006, le Regioni possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

In data 4 agosto 2023 è entrata in vigore la legge regionale 13/2023 che detta le nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata, abrogando la legge regionale 40/1998.

L'articolo 12 della citata legge regionale 13/2023 stabilisce, ai sensi dell'articolo 33 comma 2 del D. Lgs. 152/2006, gli oneri a carico dei proponenti per i procedimenti di VIA e di VAS, prevedendo in particolare che:

- gli oneri, individuati nell'allegato C (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS) alla legge medesima, sono modificati e aggiornati con provvedimento deliberativo della Giunta regionale (comma 1);
- le autorità competenti per i procedimenti di VIA e di VAS, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, recepiscono le tariffe di cui all'allegato C; fino al relativo recepimento, restano valide le disposizioni in materia stabilite da ciascuna autorità (comma 2);
- sono escluse dal pagamento degli oneri istruttori le amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (comma 4);

- è possibile chiedere la restituzione degli oneri istruttori in caso di archiviazione del procedimento nelle fasi di verifica di procedibilità dell'istanza senza svolgimento di attività istruttorie di merito (comma 5).

Per la definizione delle tariffe l'Allegato C della LR 13/2023 prevede:

- la previa quantificazione del valore complessivo delle opere da realizzare secondo determinati criteri come individuati nel Prospetto n.1 dell'allegato;
- il successivo calcolo degli oneri in una parte per mille di tale valore o in un importo fisso a seconda del procedimento di riferimento, con la previsione di alcuni casi in cui le tariffe subiscono riduzioni, come da determinazioni di cui al Prospetto n.2 dell'allegato.

I criteri di quantificazione del valore complessivo delle opere da realizzare ed i valori per la determinazione delle tariffe sono i seguenti:

All. C L.R. 13/2023 - Prospetto n. 1 - VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE COMPRENSIVO DI:

A - COSTO DEI LAVORI RELATIVO A:	<ul style="list-style-type: none"> • tutti gli interventi previsti; • opere di mitigazione; • eventuali opere connesse; • oneri per la sicurezza.
B – SPESE GENERALI RELATIVE A:	<ul style="list-style-type: none"> • spese tecniche (progetto, studio di impatto ambientale e piano di monitoraggio ambientale); • direzione lavori; • coordinamento della sicurezza; • consulenze e supporto; • pubblicità; • rilievi, accertamenti, indagini; • verifiche tecniche; • analisi ed accertamenti di laboratorio; • collaudi (statico, tecnico, amministrativo); • allacciamento ai pubblici servizi.
Specificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • tutte le somme di cui ai punti A e B sono da intendersi comprensivi di IVA; • risultano esclusi dal calcolo gli importi destinati alle espropriazioni; • nel caso di attività estrattive il costo relativo a tutti gli interventi previsti è da intendersi il complessivo delle spese necessarie per la coltivazione del giacimento; • il valore complessivo delle opere di cui al presente prospetto è dichiarato dal proponente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

All. C L.R. 13/2023 - Prospetto n. 2 - ONERI ISTRUTTORI:

Procedura di VIA	0,2 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,02 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 2.000
Procedura di verifica di VIA	0,1 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,01 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 500 e massimo pari a € 10.000
Procedure preliminari di consultazione (articoli 20, 21 e 26bis d.lgs 152/2006)	€ 500
VAS (fase di valutazione)	€ 2.000
Verifica di assoggettabilità a VAS	€ 500
Riduzioni oneri	<p>a. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta una procedura di consultazione con l'autorità competente di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato.</p> <p>b. In caso di piano o programma assoggettato a VAS a seguito di verifica di assoggettabilità, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato.</p> <p>c. Gli oneri istruttori sono ridotti del 50 per cento per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti e siti che hanno ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n.761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e sono ridotte del 20 per cento in caso di certificazione ambientale ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001.</p>

Rilevato che le tariffe attualmente applicate ai procedimenti di VIA e VAS di Competenza della Città Metropolitana di Torino, definite con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1325-44941 del 07/12/2010, non corrispondono a quelle individuate all'allegato C alla L.R.13/2023.

Ritenuto pertanto necessario, in attuazione dell'art.12 della legge regionale 13/2023, di procedere a recepire le tariffe di cui all'Allegato C (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS) della LR 13/2023 per gli oneri istruttori da applicare ai proponenti delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS di competenza della Città Metropolitana di Torino.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli articoli 6. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6/23 del 14/02/2023, aggiornato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 55/2023 del 21/12/2023, è stato approvato il DUP 2023-2025 ed il relativo obiettivo operativo "0902Ob13 - Valutazione impatto ambientale".

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'articolo 12 della L.R. 13/2023 "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata";
- l'articolo 33 comma 2 del D. Lgs 03/04/2006 n. 152 e smi "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1) Di recepire per gli oneri istruttori da applicare ai proponenti delle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS di competenza della Città Metropolitana di Torino, in attuazione dell'articolo 12 comma 2 della legge regionale 13/2023 e con decorrenza dal 03/08/2024, le tariffe di cui all'Allegato C (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS) della medesima legge e di seguito richiamate:

All. C L.R. 13/2023 - Prospetto n. 1 - VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE COMPRENSIVO DI:

A - COSTO DEI LAVORI RELATIVO A:	<ul style="list-style-type: none">• tutti gli interventi previsti;• opere di mitigazione;• eventuali opere connesse;• oneri per la sicurezza.
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B – SPESE GENERALI RELATIVE A:	<ul style="list-style-type: none"> • spese tecniche (progetto, studio di impatto ambientale e piano di monitoraggio ambientale); • direzione lavori; • coordinamento della sicurezza; • consulenze e supporto; • pubblicità; • rilievi, accertamenti, indagini; • verifiche tecniche; • analisi ed accertamenti di laboratorio; • collaudi (statico, tecnico, amministrativo); • allacciamento ai pubblici servizi.
Specificazioni	<ul style="list-style-type: none"> • tutte le somme di cui ai punti A e B sono da intendersi comprensivi di IVA; • risultano esclusi dal calcolo gli importi destinati alle espropriazioni; • nel caso di attività estrattive il costo relativo a tutti gli interventi previsti è da intendersi il complessivo delle spese necessarie per la coltivazione del giacimento; • il valore complessivo delle opere di cui al presente prospetto è dichiarato dal proponente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

All. C L.R. 13/2023 - Prospetto n. 2 - ONERI ISTRUTTORI:

Procedura di VIA	0,2 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,02 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 2.000
Procedura di verifica di VIA	0,1 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,01 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 500 e massimo pari a € 10.000
Procedure preliminari di consultazione (articoli 20, 21 e 26bis d.lgs 152/2006)	€ 500
VAS (fase di valutazione)	€ 2.000
Verifica di assoggettabilità a VAS	€ 500

<p>Riduzioni oneri</p>	<p>a. In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta una procedura di consultazione con l'autorità competente di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato.</p> <p>b. In caso di piano o programma assoggettato a VAS a seguito di verifica di assoggettabilità, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato.</p> <p>c. Gli oneri istruttori sono ridotti del 50 per cento per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti e siti che hanno ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n.761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e sono ridotte del 20 per cento in caso di certificazione ambientale ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001.</p>
------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Di Stabilire pertanto che da tale data non sono più applicabili per la definizione degli oneri istruttori le tariffe precedentemente definite con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1325-44941 del 07/12/2010.

3) Di demandare alla F.S. Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA di questo Ente la pubblicazione della presente determinazione nell'apposita pagina del sito istituzionale dell'Ente.

4) Di attestare dunque, in relazione al punto precedente, l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14/03/2013, n. 33.

5) Di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

6) Di dare atto che il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Torino, 02/08/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
 VIGILANZA AMBIENTALE)
 Firmato digitalmente da Claudio Coffano